

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Sentenza, mancata impugnazione nei termini, passaggio in giudicato: la certificazione del cancelliere ha valore costitutivo del giudicato?**

L'[art. 124 disp. att. c.p.c.](#), dispone che "a prova del passaggio in giudicato" il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, l'omessa proposizione nei termini di legge di appello, ricorso per cassazione, istanza di rievocazione ex [art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5](#); ugualmente il cancelliere certifica l'assenza di impugnazione nel termine di cui all'[art. 327 c.p.c.](#) Tale norma riguarda una certificazione di cancelleria che ha un valore meramente informativo, e certamente non costitutivo del giudicato, il quale invece si forma con la consumazione del lasso di tempo determinato dai termini di impugnazione nel caso di specie applicabili senza che alcuna impugnazione sia proposta.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.5.2016, n. 10375**

...omissis...

Con sentenza del 26 aprile - 17 luglio 2013 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, ha rigettato l'appello proposto da ffffavverso sentenza del 30 giugno 2011 con cui il giudice di pace di Portici aveva respinto la sua

domanda di ripetizione di indebito per la somma di Euro 351,55 (quali canoni versati per depurazione-fognatura dal secondo semestre 1999 al terzo trimestre 2006) nei confronti di dddddd

Ha presentato ricorso *odddd* sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c..

Premesso che - mentre il giudice di prime cure aveva respinto la domanda per mancata individuazione del quantum dell'indebito - il Tribunale, sulla base di eccezione dell'appellata, aveva fondato la sua decisione sul difetto di legittimazione attiva della attuale ricorrente in base a un sopravvenuto giudicato esterno costituito da Cass. 17800/2011, in questo motivo si afferma che per far valere un giudicato esterno non è sufficiente produrre la relativa sentenza, occorrendo la certificazione che questa non è stata impugnata, rilasciata dalla cancelleria ex art. 124 att. c.p.c.; nel caso di specie è stata prodotta la sentenza priva di tale certificazione, eppure sarebbe ancora possibile ogni azione ex art. 391 bis c.p.c..

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. e art. 2033 c.c..

Il Tribunale ha negato la legittimazione attiva dell'attuale ricorrente perchè il contratto era stato stipulato dal condominio, pur essendo il pagamento degli oneri ripartito tra i condomini. Ma la ricorrente - si osserva nel motivo - ha agito non per la propria quota dell'utenza idrica condominiale, ma quale fruitrice di una utenza propria, per consumi idrici della propria unità abitativa: e dunque non come rappresentante del condominio, bensì come effettivo solvens ex art. 2033 c.c.. Nella ripetizione dell'indebito il rapporto infatti si costituisce tra accipiens e solvens, per quest'ultimo dovendosi intendere chi ha materialmente versato, onde sulla sua sfera patrimoniale incide il versamento.

Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta che il Tribunale ha obliterato il secondo motivo d'appello riguardante la questione del mancato accantonamento in un fondo vincolato dei proventi riscossi da ffffff come contributo di depurazione, omettendo la motivazione su tale punto decisivo.

Il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'art. 112 c.p.c., ancora in riferimento alla questione di cui al precedente motivo.

Si difende con controricorso dddddddd il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

#### Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo, in sostanza, adduce che non sussiste giudicato esterno per omessa certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., della mancata impugnazione della sentenza in cui il Tribunale lo ha ravvisato, pur essendo ancora proponibile, ad avviso della ricorrente, l'impugnazione ex art. 391 bis c.p.c..

L'art. 124 disp. att. c.p.c., dispone che "a prova del passaggio in giudicato" il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione,

l'omessa proposizione nei termini di legge di appello, ricorso per cassazione, istanza di rievocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5; ugualmente il cancelliere certifica l'assenza di impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c..

La norma, evidentemente, riguarda una certificazione di cancelleria che ha un valore meramente informativo, e certamente non costitutivo del giudicato, il quale invece si forma con la consumazione del lasso di tempo determinato dai termini di impugnazione nel caso di specie applicabili senza che alcuna impugnazione sia proposta (cfr. sulla formazione del giudicato in conseguenza del passaggio di un determinato lasso di tempo Cass. sez. L, 16 dicembre 2014 n. 26402, Cass. sez. 3, 14 febbraio 2007 n. 3251, Cass. sez. L, 19 agosto 2004 n. 16311 e Cass. sez. 3, 23 aprile 2003 n. 6442).

Vi è di più. Nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che a dichiarare la D. carente di legittimazione attiva fu la sentenza n. 154/2009 dello stesso Tribunale, la quale rileva appunto la sentenza impugnata - era "divenuta irretrattabile in ragione della sentenza n. 17800/2011 della Suprema Corte". Il riferimento, pertanto, della ricorrente alla proponibilità di impugnazione ex art. 391 bis c.p.c., deve rapportarsi, essendo stata pronunciata a conferma della sentenza di merito una sentenza del giudice di legittimità, esclusivamente alla impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Ma lo stesso art. 391 bis, al comma 4, stabilisce che la pendenza del termine per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione (che nel caso di specie, si nota meramente incidenter, quando fu presentato il ricorso in esame in effetti era già passato, essendo la sentenza qui impugnata risalente al 26 aprile - 17 luglio 2013) "non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto" (su questa normativa, correlata a quel che fu percepito come un istituto eccezionale nel sistema - la impugnazione revocatoria di una sentenza di legittimità - quando fu introdotto dalle sentenze n. 17/1986 e 36/1991 della Corte Costituzionale, cfr. Cass. sez. 1, 30 luglio 1997 n. 7116 e Cass. sez. 3, 3 aprile 1996 n. 3083).

Il motivo, in conclusione, è del tutto privo di pregio.

Il secondo motivo si fonda sulla pretesa erroneità del diniego della legittimazione attiva alla attuale ricorrente, dal momento che questa non avrebbe agito in relazione all'utenza condominiale - per la quale il Tribunale, sulla base del giudicato esterno di cui al precedente motivo, gliel'aveva appunto negata -, bensì in relazione ad una singola utenza, di cui la ricorrente stessa sarebbe stata l'unica titolare, discendendo da ciò la sua effettiva qualità di solvens nell'azione per la ripetizione dell'indebitato.

Si tratta, peraltro, di un'argomentazione di natura fattuale, che richiede l'accertamento di un fatto costitutivo dell'azione che l'attuale ricorrente avrebbe esercitato, ovvero la titolarità di una utenza idrica relativa esclusivamente alla propria unità abitativa.

In tal modo la ricorrente non si conforma ai limiti della cognizione del giudice di legittimità, perseguendo, in luogo di una verifica della corretta applicazione della normativa invocata nella rubrica del motivo, proprio quella dell'esistenza del fatto che ne costituirebbe il presupposto di applicazione.

Il motivo non può dunque che disattendersi.

Il terzo motivo, come vizio motivazionale, lamenta che il Tribunale abbia obliterato il secondo motivo d'appello relativo al fondo vincolato dei proventi riscossi dalla dddddd contributo di depurazione, omettendo motivazione su tale punto decisivo; e il quarto motivo, sulla stessa questione, denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Questi due motivi, che evidentemente possono essere accorpati nel vaglio, riguardano tutt'altro che un punto decisivo, bensì una questione totalmente assorbita da quella preliminare del difetto della legittimazione attiva dell'attuale ricorrente.

Avendo il Tribunale accertato tale difetto, non vi era luogo ad alcuna ulteriore cognizione in ordine al rapporto di cui la dddd risultata estranea.

I suddetti motivi, pertanto, non meritano alcun accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

pqm

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 700, oltre a Euro 200 per esborso e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.